

Roma 15 aprile 2014

Ministero della Salute  
Direzione Generale della sanità animale  
e dei farmaci veterinari  
Gent.ma Dr.ssa Gaetana Ferri  
Viale Giorgio Ribotta, 5  
00144 Roma

Gentile Direttore,

ai sensi del DPR 309/1990, art. 42 *"I medici chirurghi e i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unità operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessità di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14"* devono tenere il registro di carico e scarico previsto dal comma 3 del citato articolo, che non è di modello ministeriale.

Le modalità di compilazione di tale registro, riportate nell'art. 64 del DPR 309/1990, non sono più applicabili. Infatti tale articolo si applicava, in ragione di un riferimento specifico, anche al registro di cui all'art. 42 fino a quando l'art. 10, comma 1, lettera q della L. 15 marzo 2010, n. 38 ha modificato tale articolo eliminando il riferimento all'art. 42.

La violazione per la mancata o scorretta compilazione dei registri è sanzionata dall'art. 68 del DPR 309/1990 che tuttavia si riferisce ai registri *"di cui agli articoli da 60 a 67"* e pertanto non comprendono i registri previsti dall'art. 42.

Si è venuto pertanto a creare un vuoto normativo per cui le modalità di compilazione del registro di carico e scarico di cui all'art. 42 del DPR 309/1990 non sono più disciplinate da nessuna norma, creando nei soggetti elencati dall'articolo stesso incertezza che sussiste anche nei confronti delle sanzioni di

natura penale previste per le violazioni in materia di natura sostanziale.

Peraltro, l'art. 42, comma 3 del DPR 309/1990 individua quali soggetti obbligati a tenere il registro in questione solo i "*direttori sanitari e i titolari di gabinetto*" e non tutti i soggetti di cui al comma 1.

Tutto ciò considerato si chiede a codesto spett. Ministero:

- Se il registro di carico e scarico dei medicinali stupefacenti e psicotropi previsto dall'art. 42 del DPR 309/1990 debba essere detenuto e compilato anche dai "medici veterinari" zoiatri, soggetti non specificatamente previsti nel comma 3;

- Se vi siano modalità predefinite di compilazione del suddetto registro ed eventualmente quali esse siano;

- Se le violazioni nella tenuta del registro di cui all'art. 42 siano sanzionabili ed eventualmente come.

Certo della consueta attenzione invio i miei più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Gaetano Penocchio)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Penocchio', with a large, stylized initial 'P'.

Prot. n. 1745/2014/F/er